



comune di
PRATO

**REGOLAMENTO DEL
SISTEMA DI INCLUSIONE
SOCIALE PER L'ABITARE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 4 del 26 gennaio 2023

INDICE

PARTE I: IL SISTEMA DI INCLUSIONE SOCIALE PER L'ABITARE

Articolo 1: Oggetto del Regolamento

Articolo 2: La Governance del sistema di inclusione e accoglienza

Articolo 3: La Commissione Inclusione e Accoglienza

Articolo 4: Controlli e valutazione della situazione economica

PARTE II: INTERVENTI DI EMERGENZA ABITATIVA

Articolo 5: Oggetto della parte II

Articolo 6: Assegnazione temporanea di alloggi ERP in utilizzo autorizzato

Articolo 7: Assegnazione temporanea alloggi ERP per programmi di intervento

Articolo 8: Assegnazione temporanea alloggi del Comune di Prato per emergenza abitativa

Articolo 9: Norme comuni per la parte II

Articolo 10: Obblighi dei beneficiari

Articolo 11: Durata dell'assegnazione

Articolo 12: Modalità di consegna e rilascio degli alloggi

Articolo 13: Canone per gli alloggi di cui agli articoli 6, 7 e 8

Articolo 14: Manutenzione degli alloggi

Articolo 15: Condizioni risolutive dell'assegnazione

Articolo 16: Decadenza

Articolo 17: Revoca

Articolo 18: Situazioni di morosità e contributi per morosità incolpevole

PARTE III: ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO E PER L'AUTONOMIA

Articolo 19: Oggetto della parte III

Articolo 20: Strutture comunitarie e alloggi in condivisione di cui alla L.R.T. 41/2005

Articolo 21: Housing First o Housing Led

Articolo 22: Agenzia Casa e interventi di housing sociale

Articolo 23: Contributi di emergenza abitativa e per sostenere l'autonomia

Articolo 24: Modalità di assegnazione e tipologie di contributo

PARTE IV: PROGETTI DI ABITARE SUPPORTATO E APPARTAMENTI PER L'AUTONOMIA

Articolo 25: Oggetto della parte IV

Articolo 26: Requisiti, utilizzo e assegnazione degli immobili

PARTE V: ABROGAZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27: Abrogazioni

Articolo 28: Applicazione

Articolo 29: Disciplina straordinaria decadenze, proroghe, rinnovi

PARTE I

IL SISTEMA di INCLUSIONE SOCIALE PER L'ABITARE

Articolo 1.

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina gli interventi di inclusione sociale per l'abitare da attivarsi nei casi in cui circostanze contingibili, stati di grave disagio socio-economico, condizioni psico-fisiche o importanti necessità socio-assistenziali determinino un fabbisogno abitativo al quale la persona o il nucleo familiare non è in grado di rispondere senza un adeguato supporto. Il fabbisogno abitativo può generare situazioni di emergenza abitativa, ossia la mancanza o la perdita imminente di un alloggio adeguato al nucleo familiare da risolvere nel breve termine, oppure la necessità che tali bisogni specifici siano canalizzati in progetti di sostegno, in caso di particolari condizioni psico-fisiche e bisogni assistenziali.
2. Il sistema di inclusione sociale per l'abitare attiva pertanto i propri interventi per offrire risposte in caso di emergenza abitativa oppure per specifici progetti di supporto all'abitare, attraverso una serie diversificata di possibili risposte ai bisogni emergenti dalla comunità. Il sistema intende prevenire o contenere forme di esclusione sociale e l'acuirsi del disagio o delle difficoltà dei cittadini, prevedendo un sistema integrato di interventi di accoglienza e supporto temporanei, per il superamento della fase di bisogno, nella prospettiva dell'autonomia socio-economica della persona e della famiglia, che restano al centro dell'intervento.
3. Il sistema di inclusione sociale per l'abitare si compone di strumenti diversificati, fruibili in base alle disponibilità presenti nel periodo in cui si verifica la necessità e il cui accesso è determinato secondo graduatorie o priorità di intervento che tengano conto dei bisogni e delle risorse attivabili dalle persone e dalle famiglie interessate.
4. Il sistema di inclusione sociale per l'abitare si sostanzia nelle seguenti tipologie di intervento:
 - a) **INTERVENTI DI EMERGENZA ALLOGGIATIVA (PARTE II)**
 - alloggi ERP in utilizzo autorizzato, ex art. 14 LRT 2/2019 comma 2 e comma 6 e alloggi del Comune di Prato per emergenza abitativa;
 - b) **ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO e per L'AUTONOMIA (PARTE III)**
 - strutture pubbliche o private di cui alla LRT 41/2005;
 - Alloggi di housing first o housing led;
 - Agenzie Casa e interventi di housing sociale;
 - Contributi economici per sistemazioni autonome o per sostegno all'uscita dall'emergenza;
 - c) **PROGETTI DI ABITARE SUPPORTATO E APPARTAMENTI PER L'AUTONOMIA (PARTE IV)**
 - alloggi per progetti di abitare supportato o gruppi appartamento per disabili;
5. Le diverse tipologie di intervento possono tra loro essere integrate ed essere attivate anche in successione temporale in base agli specifici fabbisogni.
6. La disciplina specifica, condizioni, requisiti, modalità di accesso e quant'altro sono contenute, per ciascuna tipologia di intervento, nella parte del regolamento che lo tratta.

Articolo 2.

La governance del sistema di Inclusione e accoglienza

1. Il presente regolamento, che raccoglie interventi innovativi insieme ad interventi già sperimentati, per la sua capacità di incidere nelle situazioni di maggior fragilità della comunità legate all'insorgere di importanti fabbisogni abitativi, si fonda sul raccordo costante tra tutte le componenti interessate: istituzionali, professionali, pubbliche e private. In ossequio al principio di sussidiarietà, sono promossi la partecipazione e condivisione con i soggetti territoriali del Terzo Settore che operano in ambito inclusione sociale, povertà, marginalità e interventi di housing sociale ed il forte raccordo con Società della Salute Area Pratese, con l'azienda ASL Toscana Centro, con l'ente gestore degli immobili ERP, ed altri soggetti pubblici e privati. Per assicurare il coinvolgimento di tutti gli attori rilevanti per l'attuazione del presente regolamento, si indicano di seguito i principali organi e soggetti coinvolti, le cui funzioni sono più compiutamente declinate nel testo del regolamento e qui genericamente richiamate:
 - a) **Il Consiglio Comunale**, entro le proprie prerogative, ne monitora l'attuazione, anche attraverso le competenti commissioni comunali, per favorire la miglior corrispondenza e adeguatezza rispetto al complesso contesto sociale e abitativo del territorio.
 - b) **La Giunta Comunale** esprime i propri indirizzi per la concreta attuazione del presente regolamento. Stabilisce, di norma annualmente, il numero o la percentuale di alloggi ERP da destinare ad emergenza alloggiativa, a Programmi di intervento o ad altre necessità specifiche di cui alla LRT 2/2019. Definisce, attraverso i documenti di programmazione, le risorse da assegnare alla gestione dell'emergenza abitativa. Approva i Programmi di Intervento finalizzati alla concessione temporanea di alloggi di cui al comma 6 art. 14 LRT 2/2019 e i progetti specifici in base ai quali assegnare alloggi di emergenza comunali, rispetto ai quali può definire finalità, criteri o punteggi di accesso, requisiti e condizioni di attribuzione, durata dell'intervento. Stabilisce parametri (ISEE, valori mobiliari per accedere a determinate misure) e emana indirizzi in base ai quali il Dirigente adotta linee guida specifiche per l'attuazione del regolamento.
 - c) **Il Dirigente e il personale tecnico e professionale dell'ente**: oltre all'adozione degli atti spettanti, il dirigente adotta linee guida per definire quei processi che conseguono all'attuazione del presente regolamento, anche in via sperimentale, per poter eventualmente essere inserite in futuro nel presente regolamento. Il personale amministrativo e professionale svolge i compiti assegnati in sinergia e collaborazione, anche attraverso gli strumenti e gruppi di lavoro previsti.
 - d) **La Commissione Inclusione e Accoglienza** è uno strumento tecnico-professionale, con funzioni decisionali, di valutazione e di monitoraggio negli ambiti assegnati.
 - e) **La Società della Salute Area Pratese** rappresenta l'ente di connessione e raccordo con le attività socio-assistenziali e socio-sanitarie e assicura il proprio supporto nelle attività di inclusione sociale, con particolare riferimento agli interventi per la marginalità, agli interventi di inclusione e per quelle situazioni di vulnerabilità di cui alla parte III (abitare supportato e alloggi per la disabilità). Assicura il raccordo con l'azienda USL Toscana Centro e con l'ambito zonale per le parti di relativa competenza;
 - f) **Il tavolo per la marginalità** è lo strumento istituito per coordinare gli interventi territoriali per le persone in situazione di grave marginalità, povertà, senza dimora o in gravissime situazioni di disagio socio economico. E' coordinato dal Comune di Prato, partecipano professionalità amministrative e del servizio sociale professionale di SdS, oltre a tutti i soggetti che, a vario titolo, si occupano sul territorio pratese di accoglienza e interventi per la marginalità. Ha funzioni di raccordo, di coordinamento e di condivisione, per assicurare lo scambio di informazioni e di esperienze, migliorare la conoscenza del territorio e delle emergenze in atto, degli interventi e dei bisogni in tempo reale.

- g) **Il tavolo inclusione e infrastrutture territoriali:** è lo strumento istituito per coordinare gli interventi di accoglienza e inserimento in strutture di emergenza o supporto alloggiativo in ambito pratese. E' coordinato dal Comune di Prato, partecipano professionalità amministrative e del servizio sociale professionale di SdS, oltre a tutti i soggetti gestori delle strutture abitative, degli alloggi e dei servizi di accoglienza e inclusione sociale, i gestori di alloggi ERP e di Housing sociale. Possono essere invitati altri servizi territoriali, soggetti del terzo settore, S.d.S., Azienda USL ed altri, in base agli argomenti da affrontare. Ha funzioni di raccordo, di monitoraggio e coordinamento per assicurare l'efficacia degli interventi e la loro uniformità, in adesione a standard di servizio pubblico.

Articolo 3.

La Commissione Inclusione e Accoglienza

1. La Commissione Inclusione e Accoglienza è formata da tre componenti:

- un funzionario amministrativo della Unità di riferimento, che la presiede;
- il coordinatore sociale professionale area "Inclusione";
- un componente area amministrativa o un assistente sociale professionale, anche con funzioni di verbalizzante.

2. La commissione è nominata con disposizione del Dirigente del Servizio Sociale e può essere integrata da altri componenti esperti senza diritto di voto. Le decisioni della Commissione sono verbalizzate e sottoscritte da tutti i componenti. La Commissione invia gli atti relativi alla propria decisione all'ufficio amministrativo per il provvedimento finale. La commissione adotta un proprio regolamento interno di funzionamento per disciplinare le modalità di convocazione, di voto, di sostituzione e quant'altro.

3. La Commissione svolge i seguenti compiti:

- attribuisce i punteggi per la formazione della graduatoria di cui alla parte II sulla base dell'istruttoria oppure stabilisce l'ordine di priorità in base a criteri di assegnazione su specifici progetti o programmi di intervento;
- può proporre alle persone presenti nella graduatoria di cui alla parte II eventuali interventi di supporto alternativi, in caso di mancanza di alloggi disponibili;
- stabilisce la durata degli interventi, decide in merito ai rinnovi o proroghe degli interventi attivati.
- può proporre modifiche all'intervento in corso, sulla base di mutate condizione del nucleo familiare, risultanti da documentazione e/o da relazione di servizio sociale professionale;
- tutto quanto non qui espressamente elencato ma risultante dai singoli articoli di cui al presente regolamento.

Articolo 4.

Controlli e valutazione della situazione economica

1. Le istanze per accedere al sistema sono presentate, di norma, tramite dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il Servizio competente procederà ad idonei controlli per l'ammissione alle graduatorie o alle misure di cui alla parte II, III e IV. Il controllo del mantenimento dei requisiti per gli alloggi E.R.P. resta a carico del soggetto gestore ed è svolto ai sensi della LRT 2/2019; per gli alloggi dell'Amministrazione comunale di emergenza abitativa e per gli altri interventi di supporto, l'U.O. Amministrativa competente procederà ai controlli con cadenza almeno biennale, anche con modalità a campione. Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. n. 445/2000), qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante non è ammesso in

graduatoria o alle altre forme di sostegno. Se il dichiarante è già presente in graduatoria decade dalla stessa, e decade altresì dagli altri benefici ottenuti, per effetto dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

2. Il grave disagio socio-economico è accertato tramite la cosiddetta "prova dei mezzi", ossia la valutazione della situazione attuale del richiedente o beneficiario, sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata o acquisita d'ufficio, con modalità anche a campione oppure, nei casi di ragionevole dubbio, con controlli mirati. In tali casi l'ufficio amministrativo può richiedere o acquisire ulteriore documentazione ritenuta necessaria.
3. Le modalità di verifica e di calcolo della "prova dei mezzi" sono definite da linee guida adottate dal dirigente del Servizio Sociale, finalizzate ad accertare che, dalla situazione attuale e concreta del nucleo familiare, risulti l'indisponibilità di risorse di qualsiasi tipo sufficienti a garantire una sistemazione alloggiativa, tenendo conto che, con riferimento ad ISEE con valori pari al minimo INPS, la spesa per un alloggio adeguato a carico del nucleo familiare non debba incidere più del 30% delle entrate economiche dello stesso.

PARTE II

INTERVENTI DI EMERGENZA ABITATIVA

Articolo 5.

Oggetto della parte II

1. La presente parte II disciplina l'assegnazione temporanea degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (d'ora in avanti ERP) in utilizzo autorizzato per gli interventi di cui all'articolo 14 comma 2 e per i Programmi di Intervento di cui allo stesso art. 14 comma 6 della L.R.T. 2/2019. Disciplina altresì l'assegnazione degli alloggi di proprietà del Comune di Prato destinati ad emergenza alloggiativa. L'assegnazione degli alloggi compresi in queste tre tipologie avviene in seguito ad istanza di parte ed è disposta con atto dirigenziale.
2. L'assegnazione degli alloggi ERP in utilizzo autorizzato di cui all'articolo 14, comma 2 della L.R.T. 2/2019 avviene secondo l'ordine di inserimento nella relativa graduatoria. In seguito all'istruttoria amministrativa dell'istanza e alla valutazione della Commissione Inclusione e Accoglienza, è redatta la graduatoria di alloggi in utilizzo autorizzato, cui si accede in base ai punteggi di seguito indicati, senza soluzione di termine, come indicato nel successivo articolo 6.
3. L'assegnazione degli alloggi ERP per programmi di intervento di cui all'articolo 14 comma 6 della LRT 2/2019 e degli altri alloggi di emergenza abitativa del Comune di Prato avviene in seguito all'approvazione da parte della Giunta Comunale dei relativi programmi di intervento (per gli alloggi ERP) o di progetti di emergenza abitativa (per gli alloggi del Comune di Prato di emergenza alloggiativa), i quali possono prevedere specifiche finalità, condizioni e requisiti di accesso. L'assegnazione può avvenire tramite accesso in graduatore, sulla base di punteggi oppure tramite la definizione di criteri di priorità, da valutarsi da parte della Commissione Inclusione e Accoglienza, secondo quanto indicato nel programma di intervento o nel progetto approvato dalla Giunta comunale. Si rimanda agli articoli 7 (Programmi di Intervento) e 8 (alloggi di emergenza alloggiativa) del presente regolamento.
4. Il numero o la percentuale di alloggi ERP da destinarsi all'utilizzo autorizzato o per programmi di intervento di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, entro la percentuale massima stabilita dalla

legge regionale 2/2019, sono stabiliti dalla Giunta Comunale. A tal fine, di norma almeno entro il mese di novembre di ciascun anno, l'ente gestore degli alloggi ERP rende noto all'Amministrazione Comunale il numero di alloggi da consegnare per l'anno successivo al LODE pratese, suddiviso per ciascun comune.

Art. 6.

Assegnazione temporanea di alloggi ERP in utilizzo autorizzato (art. 14, c 2 L.R.T. 2/2019)

1. Entro le disponibilità di cui al comma 4 del precedente articolo, possono essere assegnati temporaneamente alloggi ERP nella forma di utilizzo autorizzato di cui all'art. 14 comma 2 della L.R.T. 2/2019, nei seguenti casi:
 - a) pubbliche calamità;
 - b) situazioni emergenziali accertate con ordinanza;
 - c) sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per finita locazione o per morosità incolpevole, come definita dal comma 3 art. 14 L.R.T. 2/2019;
 - d) provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportino il rilascio di alloggi di proprietà privata;
 - e) grave disabilità e temporanea impossibilità nell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'alloggio utilizzato;
 - f) provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
 - g) verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio;
 - h) presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un soggetto portatore di handicap o affetto da disagio psichico, riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello sociosanitario.
2. Gli alloggi sono assegnati al richiedente, anche in forma di coabitazione con altri nuclei familiari, in base alla disponibilità, alla posizione in graduatoria e secondo l'adeguatezza degli spazi rispetto al numero dei componenti il suo nucleo familiare.
3. La mancata accettazione della proposta di alloggio, non supportata da adeguata e documentata motivazione, comporta la decadenza dalla graduatoria. Nuova domanda per accedere alle misure della parte II non potrà essere ripresentata prima di 12 mesi.
4. I richiedenti devono risultare, alla data di presentazione dell'istanza, in almeno uno dei casi riportati al comma 1 del presente articolo, dai quali derivi la necessità di risolvere in modo temporaneo ed emergenziale l'assenza o l'inadeguatezza di un alloggio. I richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti di accesso:
 - a) residenti nel Comune di Prato;
 - b) in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'accesso agli alloggi ERP dalla L.R.T. 2/2019 (Allegato A paragrafo 2) e ssmmii;
5. Nel caso in cui la condizione di accesso sia esclusivamente quella di cui alle lettere c) o d) del comma 1, la morosità o l'inadempimento al pagamento del canone di locazione o di una o più quote di mutuo, deve risultare in seguito al verificarsi di una o più delle seguenti cause, con nesso di causalità con la perdita dell'alloggio:
 - a) perdita di lavoro per licenziamento;

- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 - c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
 - d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
 - e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
 - f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
6. Sono causa di esclusione la mancanza dei requisiti e/o delle condizioni di accesso, elencate nell'Allegato A paragrafo 2 della L.R.T. 2/2019 per l'accesso agli alloggi ERP.
 7. I requisiti per la permanenza sono quelli stabiliti dall'articolo 38 della LRT. 2/2019 per i titolari di alloggi ERP e devono permanere per tutta la durata dell'assegnazione, a pena di decadenza dalla stessa.
 8. Il controllo del mantenimento dei requisiti avviene biennialmente da parte del soggetto gestore per gli alloggi ERP.
 9. La graduatoria di utilizzo autorizzato è formata in base ai seguenti punteggi. I punteggi dei criteri oggettivi/processuali sono tra loro alternativi, anche i sotto punteggi dei criteri economici sono alternativi e non cumulabili tra loro:

| | | |
|--|---|------|
| criteri oggettivi/processuali | Sfratti esecutivi non prorogabili inseriti in appositi elenchi dell'esecuzione con la forza pubblica intimati per morosità incolpevole. | p.5 |
| criteri oggettivi/processuali | Sfratti esecutivi non prorogabili inseriti n appositi elenchi dell'esecuzione con la forza pubblica intimati per finita locazione | p.3 |
| criteri oggettivi/processuali | Provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comporti il rilascio di alloggio di proprietà del nucleo familiare per mancato pagamento quote di mutuo incolpevole | p.5 |
| (i punteggi sono alternativi e non cumulabili) | Provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comporti il rilascio di alloggio di proprietà del nucleo familiare per morosità incolpevole | p. 5 |
| criteri oggettivi/stati contingibili | Pubbliche calamità | p. 4 |
| | Situazioni emergenziali accertate con ordinanza | p. 4 |
| | Grave disabilità e temporanea impossibilità nell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'alloggio utilizzato | p. 3 |
| | Provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio | p. 2 |
| | Presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un soggetto portatore di handicap o affetto da disagio psichico, riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario | p. 2 |

| | | |
|-------------------|---|------------|
| | un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello sociosanitario | |
| | Verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio. | p. 1 |
| Criteri sociali | Nucleo inserito in interventi di albergo o affittacamere con Patto di Inclusione attivo e rispettato (1 punto ogni 6 mesi di permanenza, fino massimo p. 4) | Fino p. 4 |
| Criteri economici | ISEE sotto il minimo INPS p. 0,5 ISEE sopra il minimo INPS e fino a 12.000 E. P. 2 ISEE Da 12.0001 Euro fino a 15.000,00 E. P. 1. ISEE da 15.000,01 fino a 16.500,00 E. P. 0,5 | Fino a p.2 |

10. La commissione Inclusione e Accoglienza assegna i punteggi al fine di determinare l'ordine in graduatoria delle domande presentate. La graduatoria è aggiornata periodicamente, almeno ogni sei mesi, integrando nella precedente graduatoria le ulteriori istanze presentate secondo il punteggio loro assegnato dalla commissione. In caso di parità nel punteggio, l'ordine di inserimento in graduatoria è determinato dalla maggior anzianità dell'istanza presentata (fa fede la data di protocollo di arrivo dell'istanza).
11. Possono essere ripresentate istanze da persone già in graduatoria, in caso di variazione dei requisiti precedentemente dichiarati. In tal caso, l'anzianità della domanda corrisponde a quella della nuova istanza presentata.
12. La graduatoria di utilizzo autorizzato è pubblicata in forma anonima sul sito web del Comune di Prato.
13. Per quant'altro non qui riportato, relativamente a questa tipologia di assegnazione, si rinvia alla Legge Regione Toscana n. 2/2019.

Articolo 7

Assegnazione temporanea alloggi ERP per Programmi di Intervento (articolo 14 comma 6 L.R.T. 2/2019)

1. Entro le disponibilità stabilite dalla Giunta Comunale, possono essere assegnati temporaneamente alloggi ERP nella forma di Utilizzo Autorizzato di cui all'art. 14 comma 6, della LRT 2/2019 per Programmi di Intervento del Comune di Prato.
2. L'assegnazione ai beneficiari avviene in base a specifici criteri di priorità o di graduatoria. I requisiti di accesso sono quelli previsti per l'accesso ad immobili ERP di cui all'Allegato A) della L.R.T. 2/2019.
3. L'assegnazione avviene in seguito ad istanza di parte, secondo i contenuti di avviso pubblico che illustra almeno le finalità, i requisiti, le condizioni di accesso, la durata e quant'altro del Programma di intervento. L'assegnazione può avvenire in seguito all'adozione di specifica graduatoria sulla base di punteggi indicati nel Programma di intervento oppure, se non è prevista graduatoria, in base a criteri di priorità definiti dal Programma di intervento o da linee guida dirigenziali, in seguito ad indirizzi approvati dalla Giunta Comunale.

4. La Commissione Inclusione e Accoglienza, dopo istruttoria amministrativa, attribuisce i punteggi in caso di graduatoria oppure, in base ai criteri di priorità, stabilisce l'ordine di assegnazione tra le domande pervenute.

La Giunta Comunale stabilisce la durata del Programma di intervento e la durata di validità della graduatoria, compresa la modalità di aggiornamento, se funzionale al progetto.

5. Accedono agli interventi di cui al presente articolo le persone o nuclei familiari in situazione di fabbisogno alloggiativo ed in una o più delle seguenti condizioni di accesso:
 - a) in presenza di interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della situazione psico-fisica o di disagio socio-familiare.
 - b) in presenza di specifiche condizioni indicate nei Programmi di Intervento approvati dal Comune di Prato.
6. Gli alloggi sono assegnati al richiedente, anche in forma di coabitazione con altri nuclei familiari, in base alla disponibilità, alla posizione in graduatoria o secondo l'ordine di priorità nei criteri di accesso, tenendo conto dell'adeguatezza degli spazi rispetto al numero dei componenti il nucleo familiare.
7. La mancata accettazione della proposta di alloggio, non supportata da adeguata e documentata motivazione, comporta la decadenza dalla graduatoria. Nuova domanda non potrà essere ripresentata prima di 12 mesi.
8. I richiedenti devono risultare, alla data di presentazione dell'istanza, in almeno una delle condizioni di cui al comma 5 del presente articolo, dalla quale derivi la necessità di risolvere in modo temporaneo ed emergenziale l'assenza o l'inadeguatezza di un alloggio. Devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti di accesso:
 - a) residenti nel Comune di Prato;
 - b) in possesso di tutti gli altri requisiti, diversi dalla residenza, previsti per l'accesso agli alloggi ERP dalla LRT 2/2019 (Allegato A, articolo 2) e ssmmii.

Per i requisiti di permanenza, controlli, esclusioni e quant'altro non qui riportato, relativo a questa tipologia di assegnazione, si rinvia alla Legge Regione Toscana n. 2/2019.

Articolo 8

Assegnazione temporanea alloggi del Comune di Prato per Emergenza abitativa

1. Entro le disponibilità stabilite dalla Giunta Comunale, possono essere assegnati temporaneamente alloggi del Comune di Prato, non qualificati come alloggi ERP, ad integrazione dei Programmi di intervento di cui al precedente articolo o per progettualità specifiche attivate dal Comune di Prato in base al fabbisogno abitativo oppure in seguito alla partecipazione a bandi o avvisi di soggetti terzi.
2. L'assegnazione ai beneficiari avviene in base a specifici criteri di priorità oppure tramite graduatoria. I requisiti di accesso, finalità, esclusioni, criteri di priorità o determinazione dei punteggi in caso di assegnazione per graduatoria sono indicati nel progetto approvato dalla Giunta Comunale o nei suoi atti di indirizzo, cui seguono linee guida adottate dal dirigente del Servizio.
3. L'assegnazione avviene in seguito ad istanza di parte, dopo pubblicazione di avviso pubblico. La Commissione Inclusione e Accoglienza, dopo istruttoria amministrativa, attribuisce i punteggi in caso di graduatoria oppure, in base ai criteri di priorità, stabilisce l'ordine di assegnazione tra le domande pervenute.

4. La Giunta Comunale approva il progetto, ne stabilisce la durata, le modalità di assegnazione e quant'altro necessario per assicurarne l'attivazione.
5. Accedono agli interventi di cui al presente articolo le persone o nuclei familiari in condizione di emergenza alloggiativa, ossia nella necessità di risolvere in modo temporaneo ed emergenziale l'assenza o l'inadeguatezza di un alloggio ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenti nel Comune di Prato;
 - b) in stato di grave disagio socio-economico da accertarsi mediante la c.d. "prova dei mezzi" di cui all'articolo 4 del presente regolamento e comunque con ISEE inferiore al limite stabilito dalla Giunta Comunale;
 - c) In possesso di eventuali altri requisiti indicati dal progetto o dalla Giunta Comunale.
6. Gli alloggi sono assegnati al richiedente, anche in forma di coabitazione con altri nuclei familiari, in base alla disponibilità, alla posizione in graduatoria o secondo l'ordine di priorità nei criteri di accesso, tenendo conto dell'adeguatezza degli spazi rispetto al numero dei componenti il nucleo familiare.
7. La mancata accettazione della proposta di alloggio, non supportata da adeguata e documentata motivazione, comporta la decadenza dalla graduatoria. Nuova domanda non potrà essere ripresentata prima di 12 mesi.
Eventuali ulteriori requisiti di accesso, di permanenza, controlli, esclusioni e quant'altro non qui riportato, relativo a questa tipologia di assegnazione, saranno contenuti nel progetto.

Art. 9

Norme comuni per la parte II

1. L'istanza per l'assegnazione dell'alloggio può prevedere anche la possibilità di indicare la volontà di usufruire degli interventi di supporto di cui alla parte III, in caso non vi sia disponibilità immediata di alloggi adeguati al nucleo familiare per la posizione raggiunta in graduatoria. Tale possibilità, anche se non presente nell'istanza del richiedente, può essere proposta dalla commissione Inclusione e Accoglienza alle persone in graduatoria o in attesa di assegnazione, nei casi di emergenza abitativa che necessitino di un immediato intervento e in presenza di posti disponibili nelle strutture di cui alla parte III. In tali casi, l'accettazione oppure la mancata accettazione della proposta, laddove non supportata da documentate motivazioni, comporta la decadenza dal posto in graduatoria e l'impossibilità di ripresentare domanda per gli interventi della parte II nei successivi 12 mesi.
2. La Commissione Inclusione e Accoglienza può proporre ai richiedenti sistemazioni alloggiative, l'accesso alternativo a contributi economici per sostenere spese di albergazioni o affittacamere, come indicato nella parte III. In tali casi, l'accettazione del contributo non comporta la perdita del posto in graduatoria.
3. Il servizio sociale professionale monitora l'intervento in corso tramite l'assistente sociale titolare del caso, che può proporre modifiche o adeguamenti al progetto di accoglienza. Il nucleo resta in carico al servizio sociale professionale competente per tutta la durata dell'intervento.
4. Nell'istanza sono indicati i soggetti appartenenti al nucleo familiare destinatari del godimento del bene immobile. In caso di assegnazione di alloggio, eventuali variazioni del nucleo familiare in aumento, non riconducibili a nuove nascite, devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Soggetto gestore (EPP) o dall'Amministrazione Comunale per gli alloggi in sua gestione, pena la decadenza dell'assegnazione.

5. In caso di rigetto dell'istanza da parte del Comune di Prato, è possibile presentare nuova domanda di accesso alla graduatoria o gli altri interventi, non prima di mesi 6 e purché siano variate le condizioni che hanno determinato il rigetto. Le persone già presenti in graduatoria i cui requisiti dovessero variare, deve ripresentare quanto prima istanza per l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria.
6. L'Ufficio amministrativo verifica il possesso dei requisiti di ingresso al momento della convocazione per l'assegnazione dell'alloggio.
7. L'assegnazione dell'alloggio avviene tramite atto del dirigente, tenendo conto del numero dei vani degli alloggi disponibili in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare.
8. L'assegnazione è subordinata alla sottoscrizione da parte del beneficiario, entro 30 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di accoglimento dell'istanza, dell'apposito foglio patti e condizioni che definisce gli obblighi del beneficiario, le modalità e le condizioni dell'assegnazione, nonché i motivi di decadenza e revoca. La mancata sottoscrizione entro tale termine, non adeguatamente giustificata, equivale a rinuncia dell'intervento.
9. Nei casi di rinuncia del richiedente all'intervento individuato, una nuova istanza per l'inserimento nel sistema di cui alla presente parte II non potrà essere ripresentata dallo stesso richiedente e dai componenti del suo nucleo familiare prima di 12 mesi dalla data della rinuncia.
10. Entro 30 giorni dall'accettazione a notifica dell'assegnazione, il beneficiario deve risiedere stabilmente nell'alloggio, pena la decadenza dell'assegnazione.
11. Il nucleo deve risiedere e abitare stabilmente nell'alloggio per almeno undici dodicesimi di ogni anno per l'intera durata del progetto di inserimento. Nel caso di nuclei familiari composti da una sola persona o da due persone in presenza di documentata assistenza continua, sono escluse dal conteggio le assenze dovute a ricoveri ospedalieri o inserimenti temporanei in strutture socio-sanitarie disposte dai servizi competenti.
12. L'alloggio deve essere utilizzato esclusivamente dal nucleo familiare beneficiario, la cui composizione è riportata nell'atto di assegnazione. Non possono essere ospitate terze persone, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione, pena la decadenza dell'assegnazione. I beneficiari sono tenuti a chiedere preventiva autorizzazione anche in caso di ospitalità temporanea, superiore a 48 ore, di altre persone, non ricomprese nell'atto di assegnazione.
13. L'assegnatario ha l'obbligo di presentare la domanda per l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica ad ogni bando utile, pena la decadenza dall'assegnazione.
14. L'intervento di emergenza alloggiativa attivato è riportato nel Patto di Inclusione, che contiene gli impegni fondanti il progetto personalizzato. La mancata sottoscrizione da parte del richiedente del Patto di Inclusione equivale a rinuncia dell'intervento.

Articolo 10.

Obblighi dei beneficiari

1. Per gli alloggi di cui alla presente parte II, l'Amministrazione Comunale ed EPP (per gli alloggi in sua gestione) si riservano il diritto di effettuare sopralluoghi in tutti i locali dell'alloggio, attraverso dipendenti o incaricati, senza alcun obbligo di preavviso, per verificare lo stato di conservazione e/o manutenzione dell'immobile. In caso di immotivato diniego al momento della richiesta d'accesso l'Ufficio competente potrà richiedere, ove ritenga necessario, l'intervento della Polizia Municipale. Dopo il primo diniego è trasmessa diffida scritta al soggetto interessato e successivamente al secondo immotivato diniego, l'Amministrazione procede alla decadenza dell'atto di assegnazione.

2. L'assegnatario ha l'obbligo di utilizzare l'alloggio e tutti i beni mobili in esso presenti con ogni cura e diligenza e conformemente alla loro destinazione, e risponde in solido, con tutti i componenti del nucleo familiare, di tutti i danni all'alloggio, ai mobili, al fabbricato e sue pertinenze causati dallo stesso, da un componente il suo nucleo familiare o da persona dallo stesso ammessa, anche solo temporaneamente, all'uso dell'alloggio.
3. Il beneficiario e il suo nucleo familiare devono rispettare le norme del vivere civile e della normale convivenza, pena la decadenza dall'atto di assegnazione per i casi di particolare gravità o che hanno comportato danni a persone o cose.
4. Il beneficiario deve provvedere direttamente al pagamento delle spese inerenti: il canone, le utenze domestiche, la Tariffa di Igiene Ambientale e, ove presenti, le spese condominiali e le utenze comuni.
5. Il beneficiario ha l'obbligo di rilasciare tempestivamente l'immobile alla scadenza dell'atto di assegnazione, o in ipotesi di revoca o decadenza dallo stesso, come specificato nel presente regolamento.
6. Ai fini delle verifiche sul mantenimento dei requisiti, il beneficiario ha l'obbligo di effettuare DSU per il rilascio dell'attestazione ISEE annualmente, entro il mese di marzo di ogni anno e di presentare all'ufficio amministrativo del Comune o a EPP per gli alloggi ERP tutta la documentazione eventualmente richiesta per la comprova dei requisiti.

Articolo 11.

Durata dell'assegnazione

1. Per gli alloggi di cui all'articolo 6 del presente regolamento (alloggi in utilizzo autorizzato ex art. 14 c. 2 L.R.T. 2/2019) la durata massima della prima assegnazione è 4 anni, e può essere rinnovata esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni che hanno determinato la sistemazione provvisoria e, comunque, fino ad un termine massimo di otto anni. Entro tali parametri, la durata dell'assegnazione è stabilita dalla Commissione Inclusione e Accoglienza in base alla situazione del nucleo familiare.
2. La durata dell'assegnazione per gli alloggi destinati a Programmi di intervento di cui all'articolo 7 del presente regolamento (alloggi in utilizzo autorizzato per programmi di intervento ex art.14 c. 6 L.R.T. 2/2019) e degli alloggi in gestione del Comune di Prato a ciò destinati, permane finché perdurino le esigenze che hanno determinato la loro speciale destinazione ed è stabilita dal progetto o dal programma approvato dalla Giunta Comunale. In analogia al comma 1, la prima assegnazione può avere la durata massima di 4 anni. Può essere prevista proroga o rinnovo. Complessivamente l'accoglienza non può comunque procrastinarsi oltre 8 anni complessivi. Entro tali parametri, la durata dell'assegnazione è stabilita dalla Commissione Inclusione e Accoglienza in base alla situazione del nucleo familiare.
3. L'istanza di rinnovo, per entrambe le casistiche di cui ai commi 1 e 2, deve essere presentata dal beneficiario all'ufficio amministrativo almeno 60 giorni prima dalla scadenza dell'atto di assegnazione, e deve essere corredata da relazione della assistente sociale titolare del caso. La Commissione si esprime in merito al rinnovo, oppure stabilisce il termine delle misure di accoglienza o l'accesso alle altre misure del presente regolamento sussistendone i requisiti e i presupposti.
4. Alla scadenza dell'assegnazione, l'immobile deve essere lasciato libero entro le ore 14.00 dell'ultimo giorno di validità dell'assegnazione.
5. Successivamente alla scadenza di cui al comma 4, in caso di inottemperanza dell'assegnatario, viene disposto, con atto dirigenziale, il rilascio dell'immobile occupato senza titolo, secondo le modalità e

le procedure previste dall'art. 37 della L.R.T. 2/2019. Il Comune di Prato si avvale della Polizia Municipale per ottenere il rilascio dell'immobile occupato senza titolo.

Articolo 12.

Modalità di consegna e rilascio degli alloggi

1. Gli alloggi sono consegnati allo stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Contestualmente alla consegna dell'alloggio viene redatto e firmato dal beneficiario un "verbale di consegna" dell'immobile, con allegato l'inventario dei beni mobili presenti nell'appartamento e lo stato di conservazione degli stessi.
2. Al momento del rilascio dell'immobile viene redatto e controfirmato dal beneficiario e dall'incaricato dall'amministrazione comunale il "verbale di rilascio" dell'immobile. Al verbale è allegato l'inventario dei beni mobili presenti all'interno e lo stato di conservazione degli stessi.
3. Il beneficiario risponde dei danni causati sia all'appartamento che ai beni mobili presenti nello stesso per come emergenti dai verbali e non dovuti al normale deterioramento d'uso.
4. Dato il carattere temporaneo dell'assegnazione di norma non si procede con cambio dell'alloggio. Con atto dirigenziale, sono possibili eccezioni solo in caso di sopravvenuti e documentati motivi di salute, per motivi di ordine e sicurezza pubblica o gravi motivi documentati.

Articolo 13.

Canone per gli alloggi di cui agli articoli 6, 7 e 8

1. Il canone richiesto agli assegnatari per gli alloggi di cui all'articolo 6 e 7 è quello applicato per gli alloggi di cui alla L.R.T. 2/2019.
2. Il canone richiesto agli assegnatari per gli alloggi di cui all'articolo 8 è determinato, su proposta della commissione Inclusione e Accoglienza, sulla base della situazione socio-economica del nucleo familiare e avendo come riferimento la modalità di determinazione dei canoni degli alloggi ERP di cui alla LRT 2/2019, tra E. 20,00 e E. 400,00 mensili.

Articolo 14.

Manutenzione degli alloggi

1. I lavori di manutenzione ordinaria sono a carico dell'assegnatario. I lavori di manutenzione straordinaria competono al Comune di Prato o a EPP per gli alloggi ERP. L'assegnatario ha il dovere di segnalare ogni possibile situazione nell'alloggio o nelle parti comuni dalla quale possano derivare danni all'alloggio o che rende necessari interventi di manutenzione straordinaria.

Articolo 15.

Condizioni risolutive dell'assegnazione

1. La decadenza e la revoca dell'assegnazione temporanea dell'immobile sono disposte con atto dirigenziale, comunicato all'interessato ai sensi di legge.
2. L'assegnazione è sempre revocabile, per esigenze di pubblico interesse, con atto motivato e con preavviso non inferiore a un mese.

Articolo 16.

Decadenza

1. La decadenza dell'assegnazione temporanea dell'alloggio è disposta qualora siano accertate una o più delle seguenti condizioni, vale a dire quando il nucleo familiare beneficiario:
 - a) non sia più in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per la permanenza;
 - b) non prenda possesso e risieda stabilmente nell'alloggio entro venti giorni dalla comunicazione della concessione;
 - c) muti la destinazione d'uso dell'alloggio durante la durata concessione;
 - d) non abbia provveduto alla sottoscrizione entro i termini di cui al presente regolamento dell'apposito foglio patti e condizioni e del provvedimento di concessione;
 - e) non abbia presentato la domanda per l'assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica ad ogni al primo bando utile;
 - f) abbia ospitato, senza autorizzazione, per un tempo superiore a 48 ore persone non ricomprese nella concessione;
 - g) abbia ceduto del tutto o in parte l'alloggio concesso a terzi esclusi dalla concessione;
 - h) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite e in contrasto con i regolamenti comunali;
 - i) sia moroso da almeno 6 mesi nel pagamento del canone e/o delle spese condominiali e di eventuali consumi e utenze;
 - j) ponga in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza;
 - k) abbia prodotto danni all'appartamento o ai beni mobili presenti nello stesso;
 - l) non abbia presentato la dichiarazione ISEE annuale da effettuare entro il mese di marzo di ogni anno;
 - m) non rispetti gli impegni assunti nel patto di inclusione sottoscritto;
 - n) abbia eseguito opere abusive, fatta salva la rimozione dell'abuso nei termini fissati dal Comune;
 - o) si sia reso inadempiente, senza giustificati motivi, rispetto alla richiesta di informazioni e documentazione per l'accertamento della situazione economica e reddituale degli altri requisiti per la permanenza;
 - p) contravvenga ad altre disposizioni contenute nel presente regolamento per le quali sia prevista la decadenza.

Articolo 17.

Revoca

1. L'assegnazione temporanea dell'alloggio viene revocata previo accertamento delle seguenti fattispecie quando il nucleo familiare beneficiario abbia ottenuto la concessione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultanti false, anche se successivamente alla rettifica delle stesse risulti in possesso dei requisiti previsti;
2. L'Amministrazione Comunale procede, in tali casi, alle azioni previste dalla legge, anche ai fini del recupero del beneficio impropriamente goduto dal concessionario.

Articolo 18.

Situazioni di morosità e contributi per morosità incolpevole

1. In caso di morosità nel pagamento dei canoni e spese condominiali dovuti per l'utilizzo dell'alloggio, è possibile richiedere il rateizzo, fino a 72 mensilità. In tal caso non si attiva la decadenza

dell'assegnazione. In caso di avvio del procedimento di decadenza per la sola morosità, il pagamento della somma dovuta può comunque avvenire entro il termine fissato per il rilascio dell'alloggio. In tal caso il pagamento ha effetto sanante ed il provvedimento di decadenza può essere revocato.

2. I componenti il nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio assegnato.
3. Nei casi previsti per l'utilizzo del Fondo Sociale di cui all'art. 31 della LRT 2/2019, i debiti maturati possono essere assolti tramite le risorse del Fondo.
4. In presenza di morosità incolpevole per il pagamento di canoni e/o spese condominiali, in presenza di ISEE sotto l'importo stabilito dalla Giunta Comunale, possono essere erogati contributi a sostegno del reddito alla persona, in base alle risorse disponibili. Si intendono, per morosità incolpevole le situazioni di cui alla delibera 250 del 15.4.2013 Allegato C della Regione Toscana "Contributi a sostegno della locazione – misura per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità" ossia le seguenti:
 - a) perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale dovuta al peggioramento della situazione economica generale (ad esempio: almeno uno dei componenti del nucleo familiare è un lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito da effetti di crisi economica con conseguente riduzione della capacità reddituale; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; Cassa integrazione ordinaria o straordinaria; Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico; Cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla CCIAA, aperte da almeno 12 mesi, o consistente flessione dell'attività e del reddito derivante; Collocazione in stato di mobilità; licenziamento, escluso quello per giusta causa, giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie (tranne nel caso queste ultime siano riconducibili a prolungata mancata retribuzione); eventuali altre situazioni a queste assimilabili.
 - b) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza;
 - c) modificazione del nucleo familiare, con perdita di una fonte di reddito per motivi quali: separazione, allontanamento di un componente, detenzione;
 - d) dichiarazione del Servizio Sociale (Unità amministrativa o professionale) attestante, sulla base della documentazione riscontrata, la diminuzione della capacità reddituale anche per altri motivi, semprechè connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare per quanto attiene ai fenomeni di precarietà lavorativa; alla sussistenza di contratti atipici e/o saltuari; a nuclei in particolare situazione di fragilità, quali famiglie monoparentali, pensionati, presenza di portatori di handicap per i quali l'erosione del potere di acquisto comporti una effettiva difficoltà di sostentamento.
5. La Giunta Comunale stabilisce la soglia massima di ISEE per accedere a tale contributo e può adottare specifici indirizzi in base ai quali il Dirigente emani linee guida per l'erogazione dei contributi di cui al comma 6.
6. Il LODE pratese stabilisce le percentuali di intervento in base alle quali determinare le percentuali del fondo attribuibili ai crediti inesigibili per gli alloggi ERP, nei casi disciplinati dall'articolo 31 LRT 2/2019.

PARTE III

ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO e PER L'AUTONOMIA

Articolo 19.

Oggetto della parte III

1. La presente parte III disciplina una serie di interventi attivabili per le persone o per i nuclei familiari in grave disagio socio-economico e in condizioni di emergenza abitativa. Tali interventi possono essere attivati anche per persone già in graduatoria per gli interventi di cui alla parte II, ma che non hanno ancora avuto assegnazione di alloggio.
2. Gli interventi disciplinati dalla presente parte III, sono i seguenti:
 - a) accoglienza temporanea in strutture comunitarie o alloggi in condivisione di cui alla Legge Regione Toscana n. 41/2005, di proprietà del Comune di Prato oppure nella disponibilità di soggetti gestori e affidatari di tali servizi per conto dell'Amministrazione Comunale;
 - b) accoglienza in alloggi di housing first o housing led in disponibilità del Comune di Prato o di soggetti gestori o del terzo settore;
 - c) accesso ad alloggi di Agenzie Casa convenzionate con il Comune di Prato;
 - d) accesso a contributi economici per sostenere in tutto o in parte i costi di canoni di affitto o di permanenza presso strutture alberghiere o affittacamere di privati e contributi una tantum per l'uscita dall'emergenza alloggiativa.
3. La Commissione Inclusione e Accoglienza decide l'intervento attivabile sulla base della disponibilità di posti adeguati ai bisogni della persona o del nucleo familiare, in base a quanto stabilito nei contratti con i gestori di strutture o nella convenzione attivata con l'agenzia casa oppure in base alla possibilità di erogare contributi a sostegno dell'affitto o dei costi di albergazione o per l'autonomia.
4. La Commissione Inclusione e Accoglienza stabilisce la durata dell'intervento e può modificarlo anche durante il periodo di realizzazione, in base a sopravvenuti cambiamenti nella situazione socio-economica e/o sanitaria della persona o del nucleo familiare. In tali casi, la mancata accettazione di un cambiamento di intervento di cui alla presente parte III disposto dalla Commissione Inclusione e Accoglienza, comporta la decadenza dal beneficio in essere.

Art. 20

Strutture comunitarie e alloggi in condivisione di cui alla L.R.T. 41/2005

1. Le strutture comunitarie e gli alloggi in condivisione del presente articolo sono disciplinati per caratteristiche strutturali, servizi, operatori, livello di intensità assistenziale, autorizzazione o accreditamento, ed ogni altro aspetto, da quanto previsto dall'art. 22 della Legge della Regione Toscana 41/2005 e Regolamenti attuativi, cui si rinvia.
2. Tali strutture o sistemazioni di norma offrono specifiche forme di sostegno verso l'autonomia, il lavoro, il supporto alla genitorialità e altro, secondo la carta di servizi o il contratto di affidamento. Possono prevedere anche interventi di pronta accoglienza, disposti di urgenza dal SEUSS, dalle forze dell'ordine o dal Servizio Sociale Professionale o altri enti titolati.
3. I beneficiari sono individuati dalla Commissione Inclusione e Accoglienza, in seguito ad istanza di parte. I beneficiari devono risultare in una situazione di emergenza alloggiativa che richieda un intervento in tempi brevi, per motivi di sicurezza personale o sociale o per l'impossibilità di accedere

temporaneamente ad altri interventi o per i quali l'accesso in strutture alloggiative che offrono percorsi di sostegno e supporto all'autonomia è ritenuto dal Servizio Sociale Professionale elemento cardine per il progetto individuale o familiare di superamento della attuale condizione di emergenza.

4. I beneficiari devono essere residenti nel Comune di Prato e risultare in una situazione di grave disagio socio-economico accertata in seguito a prova dei mezzi di cui all'articolo 4. Non saranno comunque ammessi nuclei familiari con ISEE superiore a euro 16.500,00. In caso di più istanze presentate per la stessa tipologia di intervento, saranno inseriti prioritariamente i nuclei familiari con le seguenti caratteristiche: con ISEE minore rispetto agli altri richiedenti, con il maggior numero di figli minori a carico, nuclei monogenitoriali e comunque in base alla disponibilità e caratteristiche dei posti (numero posti disponibili rispetto ai componenti il nucleo familiari).
5. Le condizioni e modalità di accesso, la compartecipazione ai costi dell'utente e la durata dell'intervento sono regolate da apposite linee guida adottate dal dirigente, che disciplinano anche le priorità di ingresso in base a fattori di valutazione concordati con la Commissione Inclusione e Accoglienza.
6. L'importo della compartecipazione alla spesa dell'utente è stabilito dalla Commissione di cui sopra, sulla base delle linee guida o dal contratto in essere con la struttura ospitante e valutata la situazione economica della persona o del nucleo familiare.

Articolo 21.

Housing First e Housing Led

1. Gli alloggi di Housing First (HF) prevedono l'inserimento in alloggi in condivisione di persone senza dimora con problemi di salute mentale e/o dipendenze o in situazione di disagio socio-abitativo cronico allo scopo di favorire percorsi di benessere e integrazione sociale. Nei progetti HF l'inserimento abitativo è rivolto a persone gravemente svantaggiate ovvero persone senza dimora croniche, con disagi fisici e psichici anche legati ad anni di vita in strada per le quali la casa rappresenta un primo passo verso la costruzione di una dimensione di benessere e integrazione sociale. Per tali persone, spesso in situazione di cronicità, occorre assicurare un ricovero anzitutto e agire attraverso il case management (la presa in carico della persona e l'accompagnamento ai servizi socio-sanitari verso un percorso di integrazione sociale e benessere).
2. Gli alloggi di Housing Led (HL) prevedono l'inserimento in alloggi in condivisione di persone senza dimora o gravemente svantaggiate, non croniche, che vivono situazioni di grave deprivazione, e possono essere inseriti in percorsi "guidati" o "accompagnati" per cercare di risolvere o migliorare la propria situazione di grave marginalità, attraverso percorsi di formazione/reinserimento nel mondo del lavoro e sul reperimento di risorse formali e informali sul territorio. L'obiettivo è rendere la persona nel breve – medio periodo in grado di ricollocarsi nel mondo del lavoro e di reperire un alloggio in autonomia.
3. Tali alloggi sono disciplinati secondo le linee guida sulla grave marginalità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2015 e prevedono alloggi per nuclei familiari oppure in condivisione, per un periodo corrispondente al progetto di sostegno o al patto di inclusione, se sottoscritto. Possono essere dedicati a tali forme di accoglienza anche alloggi di cui alla L.R.T. 2/2019 art. 14. Comma 6, in utilizzo autorizzato, con Programmi di intervento specifici. In tali casi i beneficiari devono possedere almeno i requisiti per accedere agli alloggi ERP.
4. I beneficiari per gli interventi di cui al presente articolo devono presentare istanza di accesso, anche su invito del Servizio Sociale Professionale o dell'equipe marginalità del Servizio Sociale. Per gli alloggi di Housing First l'accesso avviene prioritariamente per i casi di maggior cronicità e anzianità

della persona, per l'Housing Led l'accesso avviene valorizzando invece le potenzialità di attivazione di competenze o risorse.

5. I beneficiari devono essere residenti oppure dimoranti nel Comune di Prato, privi di alloggio e in situazione di grave marginalità e gravissima condizione socio-economica. Lo stato di dimorante può essere accertato dal servizio sociale professionale che prende in carico il soggetto, oppure da riscontri della presenza sul territorio da parte di operatori di strada, polizia municipale, servizio sociale professionale, enti del terzo settore o ecclesiastici o altri enti o servizi territoriali. La gravissima situazione socio-economica può essere verificata tramite ISEE sotto il minimo INPS o altri parametri di valutazione della situazione economica in assenza di ISEE (frequentazione dormitorio, mensa sociale, emporio solidarietà, altri luoghi di erogazione di sostegno per senza dimora).
6. La Commissione Inclusione e Accoglienza propone l'inserimento in presenza di posti disponibili, sulla base di elementi di valutazione e criteri di priorità espressi dalle Linee Guida sulla grave marginalità adulta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2015. La durata dell'accoglienza è stabilita dalla Commissione Inclusione e Accoglienza oppure da progetti specifici, attivati dal Comune di Prato in seguito a bandi o avvisi. La durata dell'accoglienza è inserita nel patto di inclusione da sottoscrivere tra le parti. L'ospitalità permane finché sono presenti le gravi motivazioni che hanno determinato l'accoglienza o finché non sono reperite forme alternative di accoglienza in ambito socio-assistenziale o socio-sanitario.

Articolo 22

Agenzie Casa e interventi di Housing Sociale

1. Per sostenere le persone o i nuclei familiari in situazione di emergenza alloggiativa o comunque coloro che non riescono, a causa della propria situazione socio-economica, ad accedere ad alloggi del mercato privato, il Comune di Prato adotta Protocolli di Intesa e specifiche convenzioni con le Agenzie Casa di cui alla L.R.T. 13/2015. La definizione degli interventi avviene anche tramite modalità di coprogettazione ai sensi art. 55 D. Lgs 117/2017 o convenzionamento in seguito a bandi ex art. 56 D. Lgs 117/2017.
2. Le convenzioni possono prevedere forme di supporto, come contributi per sostenere i canoni di sublocazione attivati dall'agenzia a favore di persone o nuclei familiari inviati dai Servizi Sociali del Comune di Prato, ed altre forme di garanzia o sostegno, come sarà stabilito tra le parti.
3. L'individuazione dell'Agenzia Casa con la quale stipulare la convenzione di cui al precedente comma avviene tramite avviso pubblico.
4. Il contratto di sublocazione è stipulato dall'agenzia casa che resta titolare e responsabile dell'intervento, e pertanto i requisiti di accesso sono stabiliti e verificati dalla stessa, secondo le disposizioni della Legge regionale istitutiva delle Agenzie Casa.
5. Per agevolare l'accesso di fasce di popolazione in condizioni socio-economiche che non consentono l'accesso al mercato privato delle locazioni, il Comune di Prato promuove e valorizza interventi di housing sociale sul territorio con forme di agevolazione e sostegno a tali interventi attuate secondo i piani urbanistici vigenti e il Documento Unico di Programmazione. I requisiti dei destinatari, le modalità di accesso e quant'altro sono stabiliti dal Comune di Prato e gli enti attuatori, tramite la Convenzione che disciplina l'intervento. Una parte degli alloggi realizzati possono essere destinati alla realizzazione di interventi di supporto alloggiativo e inclusione sociale per specifici target di destinatari, entro percentuali approvati dalla convenzione approvata dal Consiglio Comunale, anche con il supporto del terzo settore.

Articolo 23

Contributi di emergenza abitativa e per sostenere l'autonomia.

1. Per sostenere i cittadini in situazione di emergenza alloggiativa e di grave disagio socio economico che non usufruiscono degli interventi di cui alla parte II, è prevista la possibilità di accedere a contributi economici, anche continuativi, per sostenere sistemazioni abitative, costi di affittacamere o albergoattive in autonomia.
2. Per agevolare l'uscita dai percorsi di emergenza alloggiativa di cui al presente regolamento e consentire l'accesso a soluzioni abitative autonome, è possibile erogare un contributo di sostegno straordinario una tantum.
3. La Giunta Comunale, con l'approvazione dei documenti di programmazione annuale, stabilisce la somma complessiva da destinare alla concessione di contributi per sostenere i casi di emergenza alloggiativa e gli interventi per l'autonomia, stabilisce inoltre i valori massimi di ISEE e del patrimonio mobiliare per accedere ai contributi di cui al presente articolo.
4. L'erogazione avviene in seguito ad istanza di parte. I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) residenti nel Comune di Prato e in situazione di grave emergenza alloggiativa o in fase di superamento della stessa;
 - b) in carico al Servizio Sociale professionale;
 - c) con cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;
 - d) il cui valore ISEE e valore del patrimonio mobiliare risultino non superiori all'importo stabilito dalla Giunta Comunale;
 - e) risultino in una situazione di grave disagio socio-economico, che non consente di accedere, con le proprie risorse, al mercato degli alloggi in autonomia. La situazione di grave disagio socio economica è valutata in seguito a verifica "prova dei mezzi" di cui all'articolo 4;
 - f) risultino in un percorso evolutivo verso l'autonomia o siano disponibili ad attivarlo tramite sottoscrizione del Patto di Inclusione;
 - g) non abbiano titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 2 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 cav). Nel caso di veicolo a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali o per situazioni legate a condizioni di disabilità del conducente o del passeggero;
 - h) non abbiano la titolarità o di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi adeguati all'esigenza del nucleo familiare;

Articolo 24.

Modalità di assegnazione e tipologie di contributo

1. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23 del presente regolamento, possono essere concessi contributi economici per sostenere spese di locazione, sublocazione, spese per albergoattive o affittacamere, per far fronte temporaneamente alle gravi necessità alloggiative del nucleo familiare.

2. L'erogazione avviene in seguito ad istanza di parte, su decisione della Commissione Inclusione e Accoglienza, che stabilisce le modalità del sostegno tramite contributo economico, secondo le specifiche caratteristiche del caso in esame e in presenza delle necessarie risorse economiche dell'ente.
3. L'Ufficio amministrativo definisce l'ammontare del contributo erogabile tenendo conto dell'incidenza del costo della sistemazione alloggiativa a carico del nucleo familiare rispetto al minimo vitale INPS, alla percentuale di spesa sostenibile in relazione alle entrate del nucleo familiare, della congruità del costo alloggiativo rispetto al mercato e alla capacità di pagamento dell'utente.
4. La Commissione Inclusione e Accoglienza stabilisce l'accoglimento o il diniego dell'istanza in base al possesso dei requisiti, alla disponibilità di risorse e in base a linee guida che stabiliscono priorità di intervento e parametri di valutazione, adottate dal dirigente del servizio Sociale.
5. In base al perdurare del fabbisogno e al percorso di uscita dalla condizione di emergenza alloggiativa, la Commissione Inclusione e Accoglienza stabilisce inoltre la durata dell'erogazione del contributo e il suo rinnovo, in seguito al monitoraggio dell'assistente sociale titolare del caso.
6. L'erogazione avviene con atto dirigenziale, vista l'istruttoria del responsabile del procedimento e la decisione della Commissione Inclusione e Accoglienza.
7. Il contributo può essere erogato direttamente al locatore o all'ospitante, che renderà la spesa, salvo la sussistenza di motivate esigenze per modalità di erogazione specifiche.
8. Il contributo può essere erogato fino a 12 mensilità e può essere rinnovato annualmente con decisione della Commissione finché permangono i requisiti, le condizioni, i presupposti e le necessità di sostegno economico.
9. La Commissione Inclusione e Accoglienza può stabilire, in presenza dei requisiti e del fabbisogno, un contributo una tantum per l'uscita dalla situazione di accoglienza in emergenza alloggiativa, per spese di caparra, arredo, allacciamenti e simili, il cui importo non può essere superiore a 6.000,00 Euro per nucleo familiare. L'importo è calcolato in base alla spesa da sostenere (caparra, arredo, trasloco, o altro) e al numero di componenti il nucleo familiare. Il contributo sarà erogato previa documentazione della spesa da sostenere (ad esempio preventivi, contratti preliminari di locazione etc), potrà essere erogato per il 50% in anticipo della spesa da sostenere e la restante parte a rendicontazione avvenuta, entro massimo 6 mesi dall'erogazione. L'utente sottoscriverà espresso atto di impegno in tal senso.

Parte IV

PROGETTI DI ABITARE SUPPORTATO e APPARTAMENTI PER L'AUTONOMIA

Articolo 25.

Oggetto della parte IV

1. La presente parte IV disciplina l'assegnazione temporanea di alloggi di proprietà del Comune di Prato o nella sua disponibilità per la realizzazione di progetti di abitare supportato, ossia interventi alloggiativi destinati a persone inserite in progetti terapeutici-riabilitativi della Salute Mentale o per la realizzazione di progetti di autonomia, sul modello del "gruppo appartamento", per persone disabili.

2. Gli interventi sono rivolti a persone con disabilità o con gravi problematiche psico-fisiche tali da rendere necessario un intervento pubblico per sostenerne l'autonoma realizzazione nei contesti abitativi, per garantirne la piena partecipazione alla società e per superare stati di emarginazione e di esclusione sociale, in sintonia con la *Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021- 2030 della Commissione europea* e con le *Linee Guida per l'abitare supportato adottate dalla Regione Toscana*.
3. Gli interventi intendono sviluppare progetti che promuovano la creazione e la sperimentazione di percorsi di inclusione sociale abitativa valorizzando anche il ruolo delle Associazioni di volontariato, del terzo settore e delle famiglie, come indicato nel Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale, dove si sottolinea l'importanza di proseguire nell'impegno alla qualificazione degli interventi terapeutico-riabilitativi e sociali tesi ad evitare l'istituzionalizzazione e a favorire invece le opportunità abitative in cui la persona possa sperimentare percorsi di autonomia.

Articolo 26

Requisiti, utilizzo e assegnazione degli immobili

1. La Giunta Comunale può destinare alcuni alloggi di proprietà dell'Amministrazione Comunale o nella sua disponibilità per essere assegnati in modo temporaneo a persone in carico all' Unità Funzionale Salute mentale della ASL Toscana Centro per specifici progetti di abitare supportato oppure a persone con disabilità in carico ai servizi sociali professionali o ad altre U.F. dell'azienda USL Toscana centro, da inserire in progetti di autonomia. A tal fine potranno essere sottoscritti specifici accordi tra Comune di Prato e Azienda USL Toscana Centro per i progetti di abitare supportato e con Azienda USL Toscana Centro e/o SdS Pratese per i progetti di autonomia per disabili, per disciplinare gli obblighi e competenze delle parti, i cui contenuti saranno preventivamente condivisi. Gli interventi potranno altresì essere disciplinati da specifici bandi o avvisi di soggetti terzi, ai quali il Comune o S.d.S. abbiano partecipato.
2. Nel caso dei progetti della UF Salute mentale, l'efficacia dell'assegnazione di alloggi è subordinata alla redazione di un PTRI (Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato), per i progetti di autonomia sarà necessario un progetto personalizzato.
3. I beneficiari sono così individuati:
 - a) per i progetti di abitare supportato, di norma, i beneficiari sono individuati dall'Unità Funzionale competente della ASL, la quale, oltre a definire la composizione del gruppo appartamento, stabilisce anche gli obblighi a carico dei beneficiari.
 - b) per progetti di autonomia, di norma, i beneficiari sono individuati dal Comune di Prato, oppure dalla S.d.S. area Pratese, tramite il Servizio Sociale Professionale o le UVMD (unità di valutazione multidimensionale area disabilità) in accordo con il Comune di Prato.
4. Qualora l'alloggio faccia parte del patrimonio ERP e sia assegnato in base all'art. 14 della LRT 2/2019, i beneficiari devono possedere i requisiti previsti per l'accesso e la permanenza negli alloggi ERP.
5. I progetti di abitare supportato e i progetti di autonomia sono preventivamente comunicati al Dirigente del Servizio Sociale e stabiliscono le finalità, la tipologia di destinatari, la durata e eventuali criteri specifici di assegnazione. L'assegnazione termina al raggiungimento della scadenza del progetto, salvo rinnovo o proroga, secondo il tempo massimo complessivamente previsto dall'accordo, dal bando o dallo specifico progetto.
6. L'Amministrazione Comunale, SDS e l'UF di ASL competente hanno il diritto di effettuare sopralluoghi in tutti i locali dell'alloggio, anche senza preavviso.

7. Il soggetto ospitato in alloggio ha l'obbligo di rilasciare tempestivamente l'immobile alla scadenza della concessione o in ipotesi di revoca o decadenza dalla stessa, o quando vengano meno i presupposti del percorso di cura, comunque previa valutazione posta in essere dall'UFC della ASL .
8. Il Servizio della azienda USL TC che ha in carico la situazione ed ha proposto l'inserimento, si occupa di assicurare l'uscita del soggetto dal progetto, in collaborazione con il Comune di Prato e con S.d.S. Area Pratese.
9. L'assegnazione dell'alloggio può essere rinnovata o prorogata, qualora l'ente attivatore ne faccia richiesta e presenti apposito progetto.
10. L'Amministrazione Comunale può disporre l'interruzione immediata dell'accoglienza e del progetto per motivi di sicurezza o ordine pubblico, oppure può disporre il termine anticipato dell'accoglienza per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, con preavviso di almeno due mesi.
11. La manutenzione dell'alloggio, eventuali assicurazioni o garanzie o la titolarità di interventi in seguito ad eventuali danni provocati dai beneficiari sono concordati con l'UFC della ASL e devono essere indicati nel progetto individuale e nell'accordo tra gli enti.
12. L'alloggio è assegnato dal dirigente del Servizio Sociale, sentito il Servizio Sociale Professionale di S.d.S. e la competente UF dell'azienda USL per i gruppi appartamento o l'unità funzionale Salute Mentale Adulti per i progetti di abitare supportato, tenendo conto delle caratteristiche degli alloggi disponibili e della proposta progettuale da attivarsi.
13. Il canone richiesto agli assegnatari è stabilito nel progetto, ed è determinato tenendo conto della capacità reddituale del beneficiario, salvo specifici progetti che possono prevedere l'esenzione dal pagamento del canone o qualora l'intervento sia finanziato da risorse esterne. Tranne che in tali circostanze, l'importo di riferimento è definito tra euro 20,00 e euro 400,00 mensili.
14. L'assegnazione decade qualora i soggetti non risiedano stabilmente nell'alloggio o pongano in essere comportamenti non compatibili con la sicurezza, con le regole di convivenza nell'alloggio o nel condominio, e secondo quant'altro eventualmente indicato nel progetto sottoscritto. L'assegnazione decade inoltre in seguito a segnalazione dell'UFC delle ASL o del Servizio Comunale competente, dalla quale emerga l'incompatibilità del beneficiario con il progetto.

PARTE V

ABROGAZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27

Abrogazioni

1. A far data dall'esecutività del presente Regolamento, è abrogato il "Regolamento per la concessione temporanea di alloggi di proprietà del Comune di Prato" di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 22.4.2009.

Articolo 28.

Applicazione

1. Il presente regolamento non si applica agli inserimenti di emergenza-urgenza, disposti dal SEUSS (Servizio di Emergenza Urgenza Servizi Sociali) o dalle forze dell'ordine oppure dal servizio sociale professionale nei posti di pronta accoglienza e nei casi di urgenza o pericolo per le persone.

2. Il presente regolamento si applica, dalla sua esecutività, anche a tutti i beneficiari la cui concessione temporanea dell'alloggio sia in corso di validità. La durata delle loro concessioni, ricorrendo i presupposti necessari e in seguito a parere positivo della Commissione Inclusione e Accoglienza, può essere adeguata ai nuovi termini di permanenza di cui alla parte II.
3. L'avviso pubblico per l'assegnazione di alloggi in utilizzo autorizzato e programmi di intervento dei comuni, ed anche per l'assegnazione di alloggi di emergenza del Comune di Prato di cui alla parte II sarà attivato in seguito all'adozione della Deliberazione della Giunta Comunale che stabilisce la percentuale o numero di alloggi da destinarvi per l'anno di riferimento.
4. Nelle more della pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma, l'assegnazione degli alloggi eventualmente disponibili, in seguito a turn over dei precedenti assegnatari, avviene per i casi di effettiva e contingibile emergenza abitativa, in base alle linee guida precedentemente adottata dal dirigente del Servizio, ossia in seguito ad istanza di parte e secondo la decisione della Commissione Inclusione e Accoglienza, già istituita a tale scopo.
5. Le linee guida dirigenziali cui si fa riferimento nel presente regolamento, sono adottate dopo 2 mesi dalla deliberazione della Giunta laddove prevista, oppure entro 6 mesi dall'esecutività del presente Regolamento se non susseguenti alla deliberazione sopra richiamata.

Articolo 29.

Disciplina straordinaria decadenze, proroghe, rinnovi

1. Al fine di contenere l'impatto sociale dell'attivazione contemporanea delle procedure di decadenza dall'assegnazione di alloggi regolate dal precedente regolamento approvato con D.C.C. 64/2009, anche in seguito all'allineamento della scadenza di molte concessioni temporanee degli alloggi per gli interventi di salvaguardia adottati dallo Stato durante il periodo di pandemia da Covid 19 (art. 103 comma 2 e comma 6 D.L. 18/2020) la decadenza delle concessioni temporanee degli alloggi di proprietà del Comune di Prato di cui al previgente Regolamento, qualora non sia stata già notificata agli interessati, sarà attivata entro i successivi 12 mesi dall'esecutività del presente regolamento, procedendo secondo il seguente ordine:
 - dal più vecchio inserimento al più recente e, in caso di più decadenze relative alla stessa annualità, attivando prioritariamente le decadenze per i nuclei privi di minori, privi di disabili gravi o invalidi oltre 67%, o che non riguardino anziani soli senza rete familiare.
2. Le concessioni temporanee degli alloggi di emergenza alloggiativa del Comune di Prato di cui al previgente regolamento che non abbiamo superato la durata complessiva di 4 anni (tra assegnazione ed eventuali rinnovi o proroghe) alla data di esecutività del presente regolamento, si considerano nel primo rilascio ai sensi del presente regolamento, ed è pertanto loro applicabile il rinnovo fino ad ulteriori 4 anni, in analogia a quanto previsto per la durata delle assegnazioni degli alloggi ERP in utilizzo autorizzato, sussistendo i requisiti necessari e permanendo le condizioni dell'assegnazione, previo parere positivo della Commissione Inclusione e Accoglienza.